

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep.29034 del 01/02/2021

Esente Bollo

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Ai sensi dell'art. 82

Committenza:

com.5 del D.Lgs 117/2017

**Il Comune di Cento,**

**I Comuni di Bondeno, Poggio Renatico,**

**Terre del Reno, Vigarano Mainarda,**

**AUSL di Ferrara,**

E

Soggetto Produttore:

**ATI IN CAMMINO - SERENA RAPPRESENTATA DALLA COOPERATIVA**

**SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ONLUS**

**(CAPOGRUPPO MANDATARIA)**

Per la regolamentazione dei rapporti relativi

all'accreditamento definitivo del servizio

**Centro Diurno per Anziani**

"Fratelli Borselli" di Bondeno

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni  
conseguente effetto di legge,

**TRA**

Il **COMUNE DI CENTO**, quale Soggetto Istituzionalmente  
Competente (SIC), rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini, nato  
a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento -  
Via Provenzali, 15 - Sede provvisoria a Cento, Via Guercino n.  
62 - Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali

del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi dell'art. 65 del vigente Regolamento Contratti approvato con D.C.C. n. 48 del 1° Giugno 1992 (CO.RE.CO. 26/06/1992 Prot. n. 043351) e successivamente modificato con D.C.C n. 117 del 29 ottobre 1993 (CO.RE.CO. 9/12/1993 Prot. n. 046495);

I COMUNI DI

- **Bondeno** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno (Fe) il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in Bondeno (Fe) - Piazza Garibaldi n. 1 - Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

- **Poggio Renatico** rappresentato dal Dott. Raffaele Testoni nato a Ferrara (Fe) il 11/05/1963 e domiciliato per la carica in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi alla Persona del Comune di Poggio Renatico C.F. 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000, del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

- **Terre del Reno** rappresentato dalla Dott.ssa Maria Elena

Bollini, nata a Bondeno (Fe) il 12/04/1976 e domiciliata per la carica in Terre del Reno - Via Matteotti n. 7 - Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune Terre del Reno C.F. 01988940381, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune Terre del Reno che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

- **Vigarano Mainarda** rappresentato dalla Dott.ssa Cristina Cazziari nata a Ferrara (Fe) il 17/12/1965 domiciliata per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda C.F. e P.Iva 00289820383, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta, giusti i poteri conferitole con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1/2020 del 07/10/2020, ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

E

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA**, rappresentata dalla Dott.ssa Annamaria Ferraresi, nata a Ferrara il

25/08/1967, domiciliata per la carica in Cento - Via  
Cremonino, n. 18 in qualità di Direttore del Distretto Ovest,  
incaricata con delibera n. 209 del 30/10/2020 del Direttore  
generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "PRESA D'ATTO  
CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA  
DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI L'ATTRIBUZIONE DI  
INCARICO TRIENNALE DI DIREZIONE DEL DISTRETTO OVEST.  
ATTRIBUZIONE INCARICO ALLA DR.SSA FERRARESI ANNAMARIA.", la  
quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda  
USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30,  
C.F e P.IVA 01295960387;

E

**COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.  
ONLUS** rappresentata dalla Sig.ra Bartolotti Elena nata il  
18/08/1960 a Faenza (RA), codice fiscale BRTLNE60M58D458D,  
residente in Faenza (RA) VIA CARLO CATTANEO 1, in qualità  
di Legale Rappresentante e Presidente dell'impresa con sede  
in Faenza (RA) VIA DEGLI INSORTI 2, cod. fiscale e p. IVA  
00915090393, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ravenna al n.  
00915090393, tel. n. 0545 1975000 fax n. 0545 1975099, in  
qualità di capogruppo mandataria dell'ATI (Associazione  
Temporanea di Imprese) costituita con Serena - Società  
Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS di  
Ferrara, impresa mandante, con sede in Ferrara Via Boschetto  
n. 26, cod. fiscale e p. IVA 00975280389, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00975280389, giusto atto

notaio Dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna del

20/11/2003, Rep. N. 304216, registrato a Lugo (RA) il

24/11/2003;

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro

cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le

loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.

1378, *"Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e*

*sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non*

*autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari*

*di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94"* e gli atti in essa

contenuti che si intendono qui richiamati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n.

2581, *"Progetto regionale demenze: approvazione linee*

*regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione*

*finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali"*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n.

564 *"Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento*

*delle strutture residenziali per minori, portatori di*

*handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R.*

*12/10/1998, n. 34"*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14/02/2001, *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di*

*prestazioni socio-sanitarie"*;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n.

295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli

essenziali di assistenza";

• la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, "Norme per la

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione

del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del

18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte

alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la

qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-

assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità

acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso

ospedaliero;

• la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 "Legge

finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della

Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con

l'approvazione del bilancio di previsione della Regione

Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio

pluriennale 2005-2007";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006

n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell'ACN reso

esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella

Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con

i Medici di Medicina Generale";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007

n. 509 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma

per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 -

2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007

n. 772 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo

provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive

modificazioni";

- la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 25/06/2007

n. 7 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete

dei servizi per anziani non autosufficienti" e successive

modifiche e integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007

n. 1004 "Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006:

individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per

realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la

promozione e sviluppo degli uffici di piano";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206

"Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi

della deliberazione G.R. 509/2007";

- l'art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4

"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori

norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia

sanitaria e sociale";

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n. 840, *"Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell'assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR 2068/04"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009 n. 514, *"Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009 n. 2109, *"Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009 n. 2110 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, *"Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011 n. 390 *"Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed*



*integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012 n. 1899 *“Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;*

- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna del 18/06/2013 n. 117 *“Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013 n. 1828 *“Seconda modifica della Dgr 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014 n. 292 *“Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati”;*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014 n. 1018 *“Modifica Dgr 2109/2009: composizione e modalità di*

*funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)";*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014 n. 1800 *"Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti";*

- la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per oggetto *"Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA";*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015 n. 715 *"Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni";*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015 n. 1423 *"Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento";*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/10/2015 n. 1554 *"Linee di indirizzo per la realizzazione del progetto per la metodologia del Budget di salute";*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016 n. 273 *"Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente";*

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22/05/2017 n. 664 *"Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 564/200 e DGR n. 514/2009";*

• la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione

Emilia - Romagna del 12/07/2017 n. 120 "Piano Sociale e Sanitario 2017 - 2019 (Proposta della Giunta regionale in data 15 maggio 2017, n.643)";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 17/09/2018 n. 1516 "Modifica delle Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio - sanitari accreditati";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/09/2019 n. 1429 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio - sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i";

• la Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2020 n. 1422 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii";

• l'art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATO quanto segue:

• l'Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale

per la salute e il benessere sociale triennale 2018 - 2020 e

il relativo programma attuativo annuale 2018 nell'ambito

distrettuale ovest con cui è stato identificato e riassunto il

fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, in

conformità con la disciplina regionale e le successive

programmazioni annuali approvate dal Comitato di Distretto;

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda USL di

Ferrara hanno prorogato fino al 31/12/2021 la convenzione per

la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio

di Piano del Distretto Ovest, scaduta il 31/12/2020, e che con

tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale

soggetto istituzionale competente alla concessione

dell'accreditamento;

- il contratto di servizio stipulato tra le citate parti in

data 13/06/2011, assunto a repertorio n. 28679 presso il

Comune di Cento e registrato in data 01/07/2011, che prevede

la scadenza del 31/12/2013;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in

data 14/02/2014 - assunta a repertorio al n. 28756 e

registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga

dell'accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in

data 24/09/2014 - assunta a repertorio al n. 28787 e

registrata in data 24/09/2014 che prevede l'adeguamento delle

tariffe in base alla DGR 292/14;

VISTO l'atto di concessione dell'accREDITamento definitivo,  
Determinazione n. 1799 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune  
di Cento in favore di ATI In Cammino - Serena costituita dalla  
Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus  
(Impresa capogruppo mandataria dell'ATI) con sede in Faenza  
(RA) in Via Fratelli Rosselli n. 18 e dall'Impresa mandante  
Serena Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Boschetto n.  
26 Ferrara, per n. 6 posti con scadenza 31/12/2019;  
Vista la determina n. 113 del 18/02/219 di conferma  
dell'accREDITamento definitivo per il Centro Diurno per  
Anziani "F.lli Borselli" di Bondeno gestito dalla Cooperativa  
Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus;  
Visti gli atti di proroga dei contratti di servizio per la  
gestione dei servizi accREDITati definitivamente fino al  
28/02/2017 con Determinazione del Comune di cento n. 1629 del  
22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune  
di cento n. 176 del 27/02/2017;  
Visto il contratto di servizio valevole per l'accREDITamento  
definitivo, sottoscritto in data 21/04/2017, assunto a  
repertorio n. 28899 per il Comune di Cento, che prevede la  
scadenza del 31/12/2019;  
Vista l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in  
data 17/10/2017, assunta al repertorio n. 28913 con al quale  
si è provveduto alla modifica dell'art. 4 "Modalità di  
realizzazione del servizio" ai commi 6 e 7;

Vista la domanda di rinnovo dell'accreditamento definitivo

pervenuta in data 27/06/2019, assunta al protocollo n. 35571;

Visto l'atto di rinnovo dell'accreditamento definitivo

Determinazione n. 1771 del 18/12/2019, rilasciato dal Comune

di Cento in favore della "Cooperativa Sociale In Cammino Soc.

Coop. Onlus" - impresa capogruppo mandataria dell'ATI-In

Cammino-Serena per il Centro Diurno per Anziani "F.lli

Borselli" di Bondeno (Fe) per n. 6 posti con scadenza il

31/12/2024;

DATO ATTO CHE a seguito delle richieste da parte della Coop.

Sociale in Cammino Soc. Coop. Onlus e del Comune di Bondeno,

si è reso necessario un ulteriore istruttoria e definizione

degli aspetti gestionali e conseguentemente si è provveduto,

con determinazione n. 1884 del 30/12/2019, a prorogare fino al

29/02/2020 il contratto di servizio del Centro Diurno per

Anziani "F.lli Borselli" di Bondeno (Fe) valevole per

l'accreditamento definitivo;

Viste le seguenti determinazioni con le quali è stato

prorogato il contratto di servizio del Centro Diurno per

Anziani "F.lli Borselli" di Bondeno (Fe):

- Determinazione n. 193 del 26/02/2020 proroga fino al

30/04/2020;

- Determinazione n. 293 del 17/04/2020 proroga fino al

31/07/2020;

- Determinazione n. 852 del 28/07/2020 proroga fino al

31/12/2020;

- Determinazione n. 1620 del 23/12/2020 proroga fino al

31/01/2021;

RICHIAMATA l'autorizzazione al funzionamento ex DGR 564/00,

rilasciata alla struttura Centro Diurno per anziani "F.lli

Borselli" di Bondeno (FE) con atti dirigenziali del Comune di

Bondeno n. 1088 del 30/12/2003, atto n. 415 del 14/07/2010,

atto n. 674 del 21/12/2010, atto n. 721 del 13/08/2014 e atto

n. 930 del 12/09/2018;

CONSIDERATO CHE:

- l'immobile sede del Centro Diurno per Anziani

"F.lli Borselli" di Bondeno (FE) con sede in via Dazio n. 113

è di proprietà della Azienda USL di Ferrara la quale ha

concesso, in uso esclusivo a titolo oneroso, alla Cooperativa

Sociale In Cammino Soc. Coop. Onlus le porzioni immobiliari,

gli arredi ed attrezzature con apposito contratto;

- che i posti in programmazione per la struttura sono 6;

- che i controlli sulla verifica del possesso dei requisiti

di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 già stati avviati e che

parte di essi hanno dato esito di regolarità;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

**ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI**

**REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte

integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- **per la Committenza Comuni:** il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

- **per la Committenza AUSL:** il Dirigente del Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani;

- **per il Gestore:** referente operativo Dott. Giuseppe Della Vedova, Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a r.l.- ONLUS - Faenza (RA) - Via degli Insorti 2 - 0545/1975000 - 0545/1975099 - mail [info@incammino.it](mailto:info@incammino.it)

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Centro Diurno Anziani "F.lli Borselli" sito in Via Dazio n. 113, 44012 Bondeno (Fe) Tel. 0532 898101 - Fax. 0532 893510, per n. 6 posti.

2. Il Centro Diurno è inserito in una struttura che comprende anche il servizio CRA, pertanto le funzioni di fisioterapia, animazione, infermieristica e servizi ausiliari del centro Diurno sono svolte in modo integrato con la CRA.

3. Annualmente, con preavviso di tre mesi, la committenza indicherà formalmente al soggetto gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. La committenza si riserva la possibilità di chiedere la fornitura di un



volume di prestazioni o posti inferiori rispetto a quelli accreditati, rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi. E' obbligo dei committenti comunicare tempestivamente ai soggetti produttori le modifiche apportate al piano del fabbisogno.

4. I posti accreditati ma non utilizzati con il contratto di servizio anche in virtù di quanto sopra richiamato (variazioni nel volume delle prestazioni in seguito alla riprogrammazione) sono nella piena disponibilità del soggetto gestore e possono essere da questo utilizzati in regime di libero mercato secondo le modalità applicate per i posti autorizzati non accreditati, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 564/2000 e ss.mm.ii e della 292/2014 allegato 2.

#### **ART. 3 - DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/02/2021 e fino al 31/12/2024.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il soggetto gestore deve realizzare il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO definitivo e dal presente contratto.

2. Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato per i

posti previsti all'art. 2 comma 1.

3. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al soggetto gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

4. Il Centro Diurno per Anziani dovrà assicurare l'apertura settimanale dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

5. Potranno essere accolti ospiti anche in giorni festivi su presentazione di specifico progetto personalizzato, previo accordo tra le Parti sulle modalità operative e sui costi.

6. E' assicurata per l'utente la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio al centro diurno e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente. Il servizio di trasporto sarà assicurato con mezzi e personale messi a disposizione dal Comune di Bondeno, nei limiti dell'incremento del costo di riferimento come determinato al successivo comma 7.

7. Per la fruizione del servizio, sulla base delle determinazioni del Comitato di Distretto, il costo di riferimento del servizio accreditato viene incrementato, in caso di effettiva fruizione, di € 2,58 (Euro due /58) aumento da attribuire in parti eguali alla quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ed alla retta a carico dell'utente e/o del Comune.

#### **ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITAMENTO.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Ovest e su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG) di concerto con i Servizi Sociali dei Comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Per migliorare l'effettivo utilizzo del servizio accreditato riducendo il numero di giornate di non utilizzo del servizio, le parti definiscono i criteri per la gestione e la programmazione degli accessi degli utenti con le seguenti modalità:

- i Committenti (Comuni e AUSL) si impegnano a garantire la copertura del servizio resosi libero nel più breve tempo possibile, (di norma non superiore a 7 giorni);

- l'ente accreditato provvederà ad informare semestralmente il soggetto pubblico nel caso in cui emergano elementi di criticità e qualora il servizio rimanga libero per un tempo

superiore ai 7 giorni previsti.

**Art. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:

**a) integrazione con i servizi sanitari del territorio:** si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con il soggetto gestore. Tale pagina sarà accessibile dal soggetto gestore e dal Medico di Struttura mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.

**b) Assistenza medico-generica:** l'anziano inserito nel Centro diurno deve mantenere il proprio Medico di Medicina Generale ed a tale figura professionale dovrà riferirsi in caso di necessità.

Gli ospiti anziani che necessitano di somministrazioni farmacologiche dovranno essere muniti di regolare prescrizione effettuata dal proprio Medico di Medicina Generale che specificherà dosaggi ed orari di somministrazione.

**c) Assistenza specialistica:** le visite specialistiche, i

controlli ambulatoriali, gli esami clinici o di laboratorio,

saranno a carico degli utenti e/o dei loro familiari.

**b) Assistenza infermieristica:** fino all'adozione di eventuali

provvedimenti regionali di modifica della materia si applicano

le modalità di erogazione di seguito indicate. Eventuali nuove

modalità saranno oggetto di appendice al presente contratto.

Si fa rinvio fin d'ora al provvedimento regionale che, come

disposto dalla DGR 273/2016 definirà una specifica tariffa di

riferimento per le prestazioni sanitarie non comprese nel

costo di riferimento. L'Azienda USL si impegna ad assicurare

l'assistenza infermieristica per mezzo di infermieri

professionali dipendenti o con altro rapporto di impiego

consentito dalle norme vigenti a carico del soggetto gestore

ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di

protezione individuale per detto personale. Il personale

infermieristico dovrà essere messo a disposizione dal soggetto

gestore con presenza programmata secondo le esigenze degli

ospiti presenti nel Centro Diurno e secondo le previsioni del

piano personalizzato degli ospiti stessi.

Tenuto conto del numero di infermieri riconosciuti per la Casa

Residenza per Anziani non autosufficienti al fine della

ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, ai sensi della DGR

1378/1999, trattandosi di Centro Diurno inserito in CRA, per

la somministrazione di terapie agli utenti inseriti nei posti

accreditati e frequentanti al Centro Diurno non saranno

rimborsati ulteriori oneri. Per il rimborso degli oneri si

farà riferimento, fino all'adozione di diversi provvedimenti

regionali, a quanto disposto della Circolare regionale n. 7

del 25/06/2007 avente ad oggetto: "Omogeneizzazione delle

prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga

reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di

Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa

Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto le

prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale

impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al

gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi

effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl.

La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale

documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

L'attività infermieristica deve integrarsi, all'interno del

Centro Diurno, con lo svolgimento delle attività socio-

assistenziali.

**c) Assistenza riabilitativa:** fino all'adozione di eventuali

provvedimenti regionali di modifica della materia si applicano

le modalità di erogazione di seguito indicate. Eventuali nuove

modalità saranno oggetto di appendice al presente contratto.

Si fa rinvio fin d'ora al provvedimento regionale che, come

disposto dalla DGR 273/2016 definirà una specifica tariffa di

riferimento per le prestazioni sanitarie non comprese nel costo di riferimento.

L'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l'assistenza riabilitativa agli anziani non autosufficienti per mezzo di personale dipendente messo a disposizione dal soggetto gestore per mezzo di terapisti della riabilitazione dipendenti o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del soggetto gestore, ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale terapeuta della riabilitazione dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore con presenza programmata secondo le esigenze degli ospiti presenti nel Centro Diurno e secondo le previsioni del piano personalizzato degli ospiti stessi. Tenuto conto delle ore di terapeuta della riabilitazione riconosciute per la Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, ai sensi della DGR 1378/1999, trattandosi di Centro Diurno inserito in CRA, per gli interventi riabilitativi a gli utenti inseriti nei posti accreditati e frequentanti il Centro Diurno non sanno rimborsati ulteriori oneri.

Per il rimborso degli oneri si farà riferimento, fino all'adozione di diversi provvedimenti regionali, a quanto disposto dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella

rete dei servizi per anziani". La Liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

#### **ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente contratto, è assicurata:

a) dalla tariffa regionale per il servizio accreditato, incrementato dal costo del servizio di trasporto, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

b) dalle quote di contribuzione dovute dagli utenti, riferite alla retta giornaliera e al costo del trasporto, eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;

c) dal rimborso, da parte dell'Azienda USL, delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali.

2. I costi relativi ad ulteriori forniture o prestazioni richieste dall'Azienda USL sulla base della normativa vigente e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente sulla base di specifici accordi che intercorreranno preventivamente tra le parti e comunque previa produzione della documentazione



relativa agli oneri sostenuti.

3. Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze e delle spese sanitarie si deve tenere conto di quanto indicato dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii e dalle indicazioni fornite dal Dipartimento Cure Primarie e che saranno pubblicate nell'apposita pagina del sito web istituzionale.

4. In caso di assenza con mantenimento del posto (conseguentemente a ricoveri ospedalieri, ingressi effettivi in struttura posticipati rispetto alla data di autorizzazione all'ammissione, o comunque assenze programmate, concordate con il soggetto gestore) si prevede, per ogni giornata di assenza, il versamento di una parte della quota di tariffa giornaliera a carico dell'Utente/Comune pari al 45% ed il riconoscimento pari al 45% della quota di tariffa giornaliera a carico del FRNA.

Saranno riconosciuti per intero il primo giorno di ricovero ospedaliero e il giorno di reingresso in struttura.

5. Il periodo di cui al punto precedente non può essere superiore a giorni 60 (sessanta) consecutivi. Decorso tale periodo non è previsto il versamento delle quote a carico del FRNA e dei comuni/utenti e il progetto assistenziale individuale dovrà essere rivalutato.

#### **8.1 Determinazione del costo di riferimento**

1. L'entità della tariffa e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

a) del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;

b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti;

c) degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.

2. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comitato di Distretto sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. La determinazione della quota di contribuzione a carico degli utenti spetta a ciascuna Amministrazione Comunale competente, sulla base dei propri regolamenti comunali pubblicati nei rispettivi siti web.

### **8.2. Flusso informativo sui costi di produzione**

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali stabiliti dalla Committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il soggetto gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

**8.3 Determinazione delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza**

1. L'importo della tariffa a carico del FRNA è calcolato sulla base delle classificazioni degli ospiti effettuata dall'èquipe del soggetto gestore e validata dalla UVG territorialmente competente, nonché della valutazione degli elementi di flessibilità dichiarati dal soggetto gestore.

2. L' Azienda USL in qualità di soggetto gestore del FRNA, si impegna:

- ad aggiornare, annualmente con proprio provvedimento che sarà pubblicato sull'apposita pagina web del sito istituzionale, l'ammontare della tariffa, nel rispetto della normativa vigente;

- a trasferire al soggetto gestore le tariffe dovute in relazione al presente contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal soggetto gestore stesso, anche tramite sistema informativo socio sanitario, in cui dovranno essere evidenziati l'elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di ingresso, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, l'importo complessivamente dovuto ed ogni altra informazione si rendesse necessaria.

3. Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione, ferma restando la disponibilità dei fondi regionali trasferiti all'Azienda USL.

#### **8.4 Rimborso degli oneri sanitari Azienda USL**

1. Nelle more di nuove determinazioni in merito da parte della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare Regione Emilia Romagna, il rimborso degli oneri sanitari avverrà come specificato all'articolo 7 del presente contratto.

2. L'Azienda USL, rimborserà al soggetto gestore le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 7, che dovranno essere fornite direttamente dal soggetto gestore stesso.

3. I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti, dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa

documentata certificazione. Non sarà ammesso un rimborso superiore al costo orario omnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell'Azienda USL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni sanitarie.

4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal soggetto gestore verrà liquidato dall'Azienda USL entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento di regolare nota di richiesta che il soggetto gestore emetterà mensilmente, unendo alla stessa note e rendiconti, in cui dovranno essere evidenziate:

- le spese sostenute per le prestazioni in argomento;
- le ore effettivamente prestate;
- le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni (per decessi o trasferimenti).

5. Le note dovranno essere inoltrate mensilmente al servizio bilancio mentre i rendiconti dovranno essere inviati ai servizi distrettuali preposti alla gestione del FRNA del Distretto Ovest, ai fini della relativa liquidazione, fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.

#### **8.5 Determinazione delle rette a carico utente/comune**

1. La quote di contribuzione a carico degli utenti è quella definita dalle norme regionali.

2. I Comuni, sulla base di apposito regolamento comunale in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all'utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall'utente sulla base della tariffa regionale.

#### **8.6 Riscossione delle rette dovute dall'utente**

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle rette dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;
- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- eventuali anticipi della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non possono essere superiori ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli utenti, il soggetto gestore mette a disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.

3. L'utente che non paga la quota a suo carico per una mensilità entro il termine indicato è considerato moroso. Il soggetto gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito

di pagamento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore può informare il Servizio Sociale Territoriale competente che l'ospite risulta moroso.

4. Il Servizio Sociale Territoriale competente avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento del Servizio Sociale Territoriale competente non abbia ravvisato opportunità dell'intervento di aiuto il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).

5. Il soggetto gestore aggiorna annualmente il Comune di riferimento sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

6. Il soggetto gestore del servizio si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese mediche, paramediche e di assistenza specifica (personale addetto

all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009 come modificata dall'Allegato 1 della DGR 292 del 10/03/2014. La reiterata inosservanza di tale obbligo costituisce grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

#### **ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO**

1. 1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal soggetto gestore a scadenza mensile.

2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l'esatta ragione sociale dell'ente debitore:

- **COMUNE DI CENTO** - GAFSA (per i comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) - Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: ZA8A2U**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **COMUNE DI BONDENO** - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE) - Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: 30U0ZF**, dovranno riportare il numero



della determinazione con la quale è stata disposta la  
fornitura e i dati del relativo impegno;

- **Azienda USL di Ferrara** - Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara  
(FE)- Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate  
al **codice univoco ufficio: IPAUFPUJ**, dovranno riportare il  
numero di ordine che sarà dall'Azienda comunicato annualmente  
ed il codice dell'ufficio.

3. I Comuni e l'Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare  
quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti  
dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della  
documentazione e dei prospetti sopracitati, salvo interruzione  
degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.

In ogni caso la Committenza condizionerà i pagamenti al  
positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso  
l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e  
regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma  
delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30  
giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale  
degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative  
alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo  
Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo  
dell'Ente.

4. Il gestore consapevole delle sanzioni amministrative  
pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010,  
n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la

tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle

prestazioni ordinate da parte dalla Committenza.

5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui

l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione

del contratto sono i seguenti:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E

IMOLESE, sede di FAENZA, 000000167160,

IT44M0854223700000000167160

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE,

sede di FAENZA, 000000015595, IT91T0854223700000000015595

- BPER BABCA, Agenzia di BONDENO, 000000010720,

IT95D0538767196000000010720

- BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di MARRADI, 000000005153,

IT64H0306937947000000005153

- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, Agenzia Via Laghi 37 FAENZA,

CC0300004220, IT96O0627023700CC0300004220

- BIPER BANCA, Agenzia Via Oberdan 6 FAENZA, 000000100256,

IT36D0538723701000000100256

- BANCOPOSTA IMPRESA, Agenzia via Mengolina 17 FAENZA,

000012060489, IT74Z0760113100000012060489

- CREDEM BANCA, Agenzia Via Regnoli 94 Forlì, 010000189805,

IT88T0303213200010000189805

- UNICREDIT BANCA SPA, Agenzia C.so Mazzini 32 FAENZA,

000002801330, IT27V0200823710000002801330

e che l'intestatario del conto è Coop.va Sociale IN CAMMINO

Società Cooperativa ONLUS, e che le persone delegate ad

operare sullo stesso sono:

- BARTOLOTTI ELENA CF BRT LNE 60M58 D458D

- VIGNOLI MARINA CF VGN MRN 55R41 G2700

- SERRITELLI PIO CF SRR PIO 72E25 D458I

- ERCOLANI ANDREA CF RCL NDR 67H17 D458O

e delegati solo a versare sono:

- DELLA VEDOVA GIUSEPPE CF DLL GPP 60B04 B445T

- TRONCONI LEONARDO CF TRNLRD73D13D458O

6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all'Amministrazione Comunale.

7. Il soggetto gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 10 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al soggetto gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve acquisire l'assenso della Committenza in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:

- il soggetto gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure

alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione

temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione

condivisa tra le parti;

- dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti il soggetto

gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30

giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni

anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il soggetto gestore è tenuto a predisporre

una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che

avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in

relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o

alberghieri verrà addebitata una decurtazione pari al 50%

della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi

alla durata dell'interruzione.

9. In materia di scioperi si applica al presente contratto di

servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di

servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90

n. 146, ex art. 7 lett. G.

10. In caso di proclamazione di sciopero del personale il

soggetto gestore si impegna a garantire il contingente di

operatori necessario per il mantenimento dei servizi

essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli

eventuali accordi locali stipulati tra organizzazioni

sindacali e di categoria.

**ART. 11 - RISORSE UMANE**

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il soggetto gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:

- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;

- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa

vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.

4. Il soggetto gestore deve inoltre comunicare entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'elenco nominativo del personale impiegato nel Centro Diurno per Anziani, del personale in turno, con attestazione delle ore lavorative effettuate, corredato da relativa qualifica professionale e da copia del contratto di lavoro corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al CCNL applicato, all'applicazione di CCI aziendale. Inoltre il soggetto gestore si impegna a comunicare annualmente alla committenza tutte le variazioni del personale in servizio intercorse successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (comprese eventuali modifiche dell'orario di lavoro, sede lavorativa, inquadramento retributivo, ecc.).

5. Il soggetto gestore dà atto di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

#### **ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai sui collaboratori a qualunque titolo. Il soggetto gestore dichiara con la sottoscrizione del

presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

2. L'accertata violazione da parte del soggetto gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

**ART.13 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;

- relazione annuale del soggetto gestore relativa al servizio che evidenzia in particolare gli obiettivi raggiunti;

- richiesta al soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra équipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del



progetto di vita e di cure nonché del PAI;

- incontri dedicati;

- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.13.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

4. L'Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.

5. Il soggetto gestore dovrà effettuare con cadenza periodica, almeno annuale, indagini di customer satisfaction finalizzata a valutare la qualità del servizio ed il grado di percezione della stessa da parte degli utenti. L'indagine deve essere volta ad evidenziare i principali aspetti del servizio, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza, al rispetto dei parametri indicati nei contratti di servizio e nelle carte dei servizi e al funzionamento globale dei servizi.

**ART.14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la

risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del soggetto gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accREDITamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto gestore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicato il Centro Diurno per Anziani.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di appalto con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di

rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della

contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione

ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni

mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio

all'utenza;

f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle

attività previste nella gestione del servizio con particolare

riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria

all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano

di formazione del personale;

g) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la

regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai

Committenti o pregiudizio al normale funzionamento

dell'attività istituzionale.

10. nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso

di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati

nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di

Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la

penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo

utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di

ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la

violazione.

11. Nel caso in cui il soggetto gestore si adegui alla diffida

l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura

più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

13. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il soggetto gestore non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto gestore.

15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

**ART.15 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO**

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'art. 176, comma 4 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può

recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;

- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'articolo 13;

- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;

- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

3. In simili casi il soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.



5. Il soggetto gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno sei mesi prima. Il soggetto gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

6. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

#### **ART.16 - FLUSSI INFORMATIVI**

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).

2. Il soggetto gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'articolo 13.

**ART.17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA**

1. Le parti assumono il sistema informativo area socio sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

2. Il soggetto gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria.

3. Il soggetto gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico area socio sanitaria STRUTTURE ANZIANI rendendovi disponibili i seguenti dati :

- le rilevazioni mensili, trimestrali ed annuali del flusso informativo regionale FAR;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione ore erogate del personale infermieristico e della riabilitazione;
- la valutazione personalizzata dell'anziano ai fini della

definizione del PAI di struttura attraverso la

somministrazione della scheda regionale BINA-FAR al momento

dell'ingresso e, successivamente, ogni 180 giorni.

4. Il soggetto gestore si impegna a collaborare alla costante

implementazione del Sistema informativo-operativo area socio

sanitaria, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno

- successivamente predisposti;

- il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;

- la partecipazione del proprio personale agli specifici

- momenti formativi che saranno proposti/organizzati;

- la partecipazione ai momenti di verifica periodica

- sull'andamento del sistema che saranno predisposti a

- livello distrettuale e aziendale.

5. L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali, è

riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il

monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

6. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei

debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso

di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del

soggetto gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di

un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il

soggetto gestore non ottemperi a quanto previsto nel

sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

7. Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non

veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a

€ 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il soggetto

gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

8. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri

e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno

applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima

fattura successiva all'accertata inadempienza del soggetto

gestore.

9. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso

preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza,

con la previsione di un termine congruo per la presentazione

di contro-deduzioni da parte del soggetto gestore.

10. Il soggetto gestore assicura lo svolgimento in modo

regolare e costante di ogni richiesta informativa definita

dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni

ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

11. Con particolare riferimento alla gestione

amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si

impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in

fase di attivazione nell'ambito del sistema informativo area

socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di

uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo,

specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via

definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra

comunicazione informativa sul piano del controllo e della

verifica amministrativo/contabile della fatturazione

costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

12. Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il soggetto gestore si impegna ad assolvere il debito informativo della committenza relativo all'anagrafe delle prestazioni, secondo quanto disposto dal D.M. 8 marzo 2013 e ss.mm.ii, attraverso l'utilizzo di un sistema informativo.

#### **ART.18 - RESPONSABILITÀ**

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal soggetto gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il soggetto gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e

previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

4. Il soggetto gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 2145/60/167048266 stipulata con UNIPOLSAI Assicurazioni in data 31/12/2018 che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si conserva agli atti del Comune di Cento.

5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la copertura di RCT/RCO con massimale pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni) per RC verso terzi e ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per RC verso prestatori. Il gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

#### **ART.19 - ELEZIONE DEL FORO**

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

**ART.20 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario, comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii..

**ART.21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del soggetto gestore. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

**ART.22 - PANTOUFLAGE**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il soggetto gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**ART.23 - NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Ai sensi dell'art. 21 co. 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ed ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale.

p. Coop.va Sociale In Cammino Società Coop.va A R.L. Onlus

IL LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE

f.to Sig.ra Elena Bartolotti

p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott. Mauro Zuntini



p. COMUNE DI BONDENO

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott.ssa Paola Mazza

p. COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott. Raffaele Testoni

p. COMUNE DI TERRE DEL RENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott.ssa Maria Elena Bollini

p. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott.ssa Cristina Cazziari

p. AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST

f.to Dott.ssa Annamaria Ferraresi